

**Mediatori Creditizi**

**REGISTRO DI  
IDENTIFICAZIONE  
DELLA CLIENTELA**

***ANTIRICICLAGGIO***

*Decreto 3 febbraio 2006 n. 143*



- L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto presso l'intermediario attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
- L'attestazione può essere rilasciata dai seguenti soggetti:
  - intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
  - enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), numeri 2), 3) e 4), della direttiva
  - banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
- L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dal soggetto che deve procedere all'identificazione.
- L'UIC può indicare ulteriori forme e modalità particolari dell'idonea attestazione anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.
- In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per "insediamento fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.

## TITOLO II

### Acquisizione, registrazione e conservazione delle informazioni

#### Art. 7.

##### Modalità della registrazione

- Le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo e alla tipologia delle operazioni e dei mezzi di pagamento devono essere registrate nell'archivio unico tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione.
- Nell'indicazione dell'importo delle operazioni deve essere evidenziata la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l'operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa.

#### Art. 8.

##### Protezione dei dati e delle informazioni

- Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali.
- Gli operatori devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
- L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce "trattamento dei dati", come definito nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
- Nella tenuta dell'archivio previsto all'articolo 9, gli operatori sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 9.

##### Archivio unico

- L'archivio unico è formato e gestito a cura di ciascun operatore. L'UIC indica standard e criteri per la registrazione e la conservazione tramite procedure informatiche.
- È possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio unico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico dell'operatore e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
- L'archivio unico deve essere gestito in modo tale da assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun operatore non finanziario.
- Qualora vi sia necessità di modificare informazioni già acquisite nell'archivio unico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando evidenza dell'informazione precedente.
- Le informazioni registrate nell'archivio unico devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione.
- Per l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, le informazioni e i dati, contenuti nell'archivio unico tenuto dall'operatore non finanziario, sono acquisiti per ordine dell'autorità giudiziaria.
- L'UIC adotta disposizioni applicative per le modalità della tenuta dell'archivio unico nei casi di cessione di dipendenze, di cessione di rami di azienda, di scissione, di fusione, nonché nei casi di trasformazione degli operatori in una diversa forma giuridica ovvero in un diverso operatore ugualmente compreso tra quelli indicati nell'articolo 2.
- Gli operatori indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f), g), h) e i), del presente regolamento possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione richiamati dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, utilizzando i registri ed integrando i dati richiesti ai sensi degli articoli 119, 120 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 9. Gli operatori indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile.

#### Art. 10.

##### Recupero di crediti

- Gli operatori che esercitano l'attività di recupero di crediti, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, devono identificare il cliente che conferisce l'incarico e devono acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni relative:
  - all'identità del cliente e, se diverso, del creditore
  - alla data del conferimento dell'incarico
  - al valore complessivo dei crediti da recuperare
  - all'importo dei crediti e alle generalità dei debitori, per i crediti di valore superiore a 12.500 euro.
- Per le riscossioni di valore superiore a 12.500 euro devono essere registrati, entro trenta giorni, le generalità del debitore o di chi provvede al pagamento, la data della riscossione e i mezzi di pagamento utilizzati.

#### Art. 11.

##### Custodia e trasporto di contante, titoli o valori

- Gli operatori che svolgono le attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del presente regolamento, devono identificare il soggetto che conferisce l'incarico. In caso di custodia, deve essere identificato anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni, se diverso dal soggetto che ha conferito l'incarico o dall'effettivo titolare.

- Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) all'identità del cliente che conferisce l'incarico
  - alle generalità del mittente e del destinatario, acquisite direttamente o fornite dal cliente
  - alla data dell'operazione
  - al valore e al tipo dei beni oggetto dell'incarico.

#### Art. 12.

##### Agenzia di affari in mediazione immobiliare

- Gli operatori che svolgono l'attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento, devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono.
- Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle parti
  - alla data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita
  - al prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.
- Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.

#### Art. 13.

##### Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte

- Gli operatori che svolgono le attività di commercio di cose antiche e di esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), del presente regolamento, devono identificare le controparti, acquirenti e venditori.
- Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle controparti
  - alla data dell'operazione
  - all'importo dell'operazione
  - ai mezzi di pagamento impiegati.

#### Art. 14.

##### Commercio di oro e di oggetti preziosi

- Gli operatori che svolgono le attività di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), del presente regolamento, devono acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni relative:
  - ai dati identificativi delle controparti
  - alla data dell'operazione
  - al tipo dell'operazione
  - all'importo dell'operazione e ai mezzi di pagamento impiegati.
- Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, gli operatori di cui al comma 1 possono avvalersi delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e delle relative disposizioni di attuazione.

#### Art. 15.

##### Gestione di case da gioco

- Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera j), del presente regolamento, devono identificare i soggetti che compiono operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo superiore a 1.500 euro.
- L'identificazione dei clienti non va rinnovata qualora già identificati al momento dell'ingresso, salvi i casi di dubbio sui dati identificativi rilasciati.
- Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi
  - alla data e alla tipologia dell'operazione
  - al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.

#### Art. 16.

##### Mediazione creditizia

- Gli operatori che svolgono l'attività di mediazione creditizia, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera m), del presente regolamento, devono identificare il soggetto che richiede il finanziamento.
- Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi
  - agli estremi dell'intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto
  - alla data della concessione del finanziamento
  - all'ammontare e al tipo del finanziamento accordato.
- I mediatori creditizi forniscono all'intermediario, con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.

#### Art. 17.

##### Agenzia in attività finanziaria

- Gli operatori che svolgono l'agenzia in attività finanziaria, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del presente regolamento, devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attività di promozione e conclusione dei contratti.
- Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
  - ai dati identificativi
  - alla data della consegna dei mezzi di pagamento
  - all'ammontare e al tipo dei mezzi di pagamento.

#### Parte III

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 18.

##### Disposizioni finali e transitorie

- Il registro previsto dall'articolo 9, commi 8 e 9, deve essere costituito o integrato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  - Il termine per la costituzione dell'archivio unico tramite strumenti informatici è di sessanta giorni dall'emanazione delle indicazioni previste dall'articolo 9, comma 1.
- Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: Tremonti  
 Visto, il Guardasigilli: Castelli  
 Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006  
 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1  
 Economia e finanze, foglio n. 385.





*Associato:*  
MILANO



F.I.M.A.A.